

Codice DB1425

D.D. 10 dicembre 2012, n. 3136

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Stroppa (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Stroppa - localita' "Comba Viulun" - Istanza n. 11463.**

(omissis)  
 IL DIRETTORE  
 (omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011, il Comune di Stroppa all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Stroppa - Località Comba Viulun - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Abetina eutrofica con abete bianco in mescolanza con faggio	10,0000	10,0000
Inclusioni a ceduo semplice di faggio	1,5000	1,5000

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Stroppa	=====	26	13	89,2282	11,5000

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 11,5000 ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

– potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Economia Montana e Collinare e Servizi di Cuneo;

– il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 787 piante (726 abeti bianchi, 44 faggi, 16 pini silvestri, 1 tiglio), così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa; il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 2970 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;

- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa e le piante della componente a ceduo non contrassegnate con vernice gialla; non dovranno essere tagliate le piante contrassegnate con vernice gialla, quelle contrassegnate per la biodiversità, le piante di altofusto non contrassegnate né martellate e quelle contrassegnate con doppia anellatura blu;
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- nell'area individuata a ceduo semplice di faggio, nel caso in cui, durante le operazioni di taglio, si rilevi che l'età del soprassuolo superi i 40 anni, si dovrà provvedere a variare la tipologia di intervento selvicolturale dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Forestale Regionale – Settore Montagna di Cuneo, visto che in tal caso ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c) della L.r. 4/2009 la ceduzione non risulta più ammissibile;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 8/R 2011):
  - “1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
  2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
    - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
    - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- chiusura e protezione degli accessi;
- realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R 2011, articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco